

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio (PESC) 2018/1656 del 6 novembre 2018 <sup>(1)</sup> e il regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2018/1653, del 6 novembre 2018, <sup>(2)</sup> nella parte in cui riguardano la ricorrente, e
- condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un singolo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte del Consiglio, nell'aver ritenuto che il nominativo della ricorrente dovesse essere mantenuto nell'elenco di cui all'allegato I alla decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074 del 13 novembre 2017 <sup>(3)</sup> e all'allegato IV al regolamento del Consiglio (UE) 2017/2063 del 13 novembre 2017, <sup>(4)</sup> nonostante il fatto che essa non fosse più Viceprocuratore generale e non avesse più legami con le autorità di governo del Venezuela.

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 276, del 7.11.2018, pag. 10).

<sup>(2)</sup> Council Implementing Regulation (EU) 2018/1653 of 6 November 2018 implementing Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela (GU L 276, del 7.11.2018, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295, del 14.11.2017, pag. 60).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295, del 14.11.2017, pag. 21).

---

## Ricorso proposto il 21 gennaio 2019 — Portogallo/Commissione

(Causa T-38/19)

(2019/C 103/67)

*Lingua processuale: il portoghese*

## Parti

*Ricorrente:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2018) 7424, del 16 novembre 2018, notificata il 19 novembre 2018, che esclude dal finanziamento determinate spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e del Fondo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) <sup>(1)</sup>, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione europea l'importo di EUR 8 703 417,29 relativo a spese dichiarate dalla Repubblica portoghese nell'ambito della condizionalità, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2016;
- condannare la Commissione europea alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi principali e un motivo in subordine.

Primo motivo: errore di diritto nel concludere che il sistema portoghese è troppo clemente — violazione dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 <sup>(2)</sup> e violazione degli articoli 54, paragrafo 1, lettera c), secondo paragrafo, e 71 del regolamento (CE) n. 1122/2009 <sup>(3)</sup>.

Secondo motivo:

- 1) «Calcolo della rettifica finanziaria» — Errore di diritto, violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità nonché dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 da parte della Commissione;
- 2) violazione del principio di proporzionalità.

Motivo dedotto in subordine

Sanzione media e imprecisione tecnica del documento C(2015) 3675 della Commissione (allegato A.5) — errore di diritto e violazione del principio di proporzionalità.

- <sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1841 della Commissione, del 16 novembre 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2018) 7424] (GU 2018, L 298, pag. 34).
- <sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).
- <sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).

---

**Ricorso proposto il 24 gennaio 2019 — WV / SEAE**

**(Causa T-43/19)**

(2019/C 103/68)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* WV (rappresentante: É Boigelot, avvocato)

*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di rigetto della domanda di risarcimento adottata dall'AIPN il 28 marzo 2018, nonché, se necessario, la decisione di rigetto del reclamo del 26 giugno 2018 e adottata il 26 ottobre 2018;
- di conseguenza, accogliendo la domanda di risarcimento come formulata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto e descritta nell'atto scritto del 29 novembre 2017, riconoscere e accordare alla ricorrente il pagamento di un indennizzo a carico del SEAE, quantificato, salvo aumento nel corso del procedimento, in EUR 690 000, importo fissato ex aequo et bono, a titolo di risarcimento dei danni materiali, morali, di pregiudizio alla reputazione e professionale globalmente considerati, importo fissato in data 31 gennaio 2019, fatti salvi l'aumento in corso di causa e la richiesta di un risarcimento per perdita di redditi futuri, a causa di un possibile allontanamento dalle istituzioni;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese, in conformità all'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.